



## **CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA**

### **AREA TUTELA AMBIENTALE**

#### **Servizio Bonifiche e Rifiuti**

Determinazione N. 99 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 - PROT.N.56084 DEL 02.11.2020. DITTA: CANEVAROLO VITTORIO - C.F. CNVVTR62H01E473L - SEDE LEGALE: COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - VIA PRATI NUOVI 3 - CESAROLO - SEDE IMPIANTO: COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - VIA PRATI NUOVI - FG. 56 MAPP. 165. REVOCA**

#### **Il dirigente**

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;-
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 262 del 30/01/2024 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 55 del 24.12.2024, e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T.);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2024-2026)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Visto che:

- i. con determina n.2480 prot.n.53543 del 20.08.2019 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta CANEVAROLO VITTORIO, con sede legale in Via Prati Nuovi 3 - Cesarolo, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, per l'impianto esistente sito in Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Via Prati Nuovi - Fg. 56 mapp. 165;

- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n. 76414 del 26.11.2024, la ditta ha trasmesso la comunicazione di cessazione dell'attività autorizzata presso l'impianto ed ha richiesto la revoca della citata autorizzazione;
- iii. con prot. n.79536 del 09.12.2024 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di revoca della citata autorizzazione;
- iv. non sono pervenute alcuna osservazioni in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

Considerato che, alla luce di quanto esposto, si è ritenuto di dover provvedere in merito;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 24/02/2025, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

### **DETERMINA**

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa, è **revocata**, a partire dalla data di ricevimento del presente provvedimento, l'Autorizzazione Unica Ambientale prot. 53543 del 20.08.2019 rilasciata alla ditta CANEVAROLO VITTORIO - C.F. CNVVTR62H01E473L - con sede legale in SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO – Via Prati Nuovi 3 - Cesarolo - relativa allo stabilimento sito in SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Via Prati Nuovi - **Fg. 56 mapp. 165**.
- 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.
- 3) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 4) Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
  - al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
  - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
  - all'Ulss4 Veneto Orientale.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente